

STATUTO DEL PARCO MONTE BARRO
Articoli 11 e 13 modificati

Art. 11 Presidente dell'ente parco

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente Parco. È eletto della Comunità del Parco. Deve essere residente nel territorio dei Comuni della Comunità, avere specifica competenza amministrativa, di conoscenza del territorio ed avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e non deve far parte della Comunità del Parco.
2. In particolare il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Gestione e la Comunità del Parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
 - b) conferisce, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al Direttore;
 - c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco;
 - d) può delegare, per singole materie o per categorie di affari le sue competenze, ad uno o più componenti del Consiglio di Gestione o al Direttore;
 - e) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Gestione stesso nella sua prima adunanza successiva.
 - f) conferisce, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al Segretario;**
 - g) può disporre la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente lo sostituisce il vicePresidente o in mancanza il componente più anziano di età del Consiglio di Gestione.
4. Il Presidente dura in carica 5 anni e fino alla prima riunione della Comunità successiva a tale scadenza che provvederà al rinnovo.

Art. 13 Il Segretario

1. E' prevista la figura del Segretario dell'Ente Parco.
2. Il Segretario è **incaricato a tempo determinato e parziale, dal Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, tra professionisti con provata competenza in materia amministrativa e contabile, anche attingendo all'Albo dei Segretari Comunali. Il Segretario in ogni caso decade dalle funzioni con il termine del mandato del Presidente. Il Segretario resta comunque in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Segretario.**
3. Il Segretario **svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico/amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; inoltre svolge le funzioni previste nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.**
4. **L'incarico al Segretario può essere revocato in qualsiasi momento dal Presidente previo parere del Consiglio di Gestione, con le procedure stabilite dal regolamento, per grave inefficienza o reiterate inadempienze.**